



**La notifica degli
atti imposables**

LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO IMPOSATIVO. AVVISI DI ACCERTAMENTO CON VALORE DI TITOLO ESECUTIVO.

PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E COMPETENZE DEL MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE.

Dal 1° gennaio 2020 anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dai Comuni hanno efficacia esecutiva. La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) art. 1 commi 784 ss., estende la formula degli accertamenti esecutivi già operante per imposte sui redditi, IVA e IRAP (ex art. 29, D.L. 78/2010) ai tributi locali.

Ciò ha determinato l'emissione di una nuova categoria di avvisi di accertamento con valore di titolo esecutivo, o almeno nuova per gli enti locali, poiché dal 2011 in effetti l'amministrazione finanziaria poteva già emettere avvisi di accertamento col duplice valore accertativo ed esecutivo, avvisi che il messo comunale sta già notificando da tempo.

In tal caso questo avviso di accertamento è definito atto "imposable" e consente all'ente locale impositore di evitare la successiva emissione dell'ingiunzione fiscale o, se continua ad affidarsi all'Agenzia Entrate Riscossioni, della cartella di pagamento, una volta che l'atto in questione sia divenuto esecutivo, dopo 60 giorni dalla sua notificazione senza che il destinatario abbia fatto ricorso.

Si tratta quindi di un importante strumento che consente di accelerare il recupero delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse.

Tuttavia, proprio perché si tratta di una nuova tipologia di atto potrebbero sorgere interrogativi circa le modalità di notificazione e le relative competenze.

Il ricorso all'ingiunzione fiscale aveva già posto gli stessi interrogativi, tanto che sulla competenza notificatoria dell'ingiunzione fiscale da parte dei messi comunali è stato necessario intervenire con più di una circolare per spiegare il punto di vista dell'associazione.

Per fare il punto della situazione anche in merito all'atto imposable dei tributi locali dobbiamo verificare le disposizioni del legislatore, per escludere che queste possano affidare ad altri soggetti la relativa competenza notificatoria o prevedano forme speciali di notificazione.

La legge 160/2019 in effetti nulla dice in merito alle modalità di notificazione in quanto il legislatore si è limitato a prevedere i termini di esecutività dalla data di notificazione nulla aggiungendo in merito alle forme della stessa. Per cui in assenza di disposizioni specifiche dovremo concludere che l'atto imposable dell'ente locale si notifica come l'atto impositivo vero e proprio e poiché l'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 in merito all'avviso di accertamento dei tributi degli enti locali non prevede forme speciali di notificazione, il procedimento di riferimento è quello indicato nel Codice di Procedura Civile.

Né si può assumere che la natura di titolo esecutivo prevalga su quella accertativa poiché analogamente a quanto accade per gli avvisi di accertamento imposable provenienti dall'A.d.E. l'art. 29 del DL 78/2010 che dispone in merito, non ha comportato l'adozione delle modalità di notificazione di cui all'art. 26 del DPR 602/1973 inerenti all'atto esecutivo vero e proprio (cartella di pagamento).

In realtà l'art. 29 del DL 78/2010 dispone solo in merito alla possibilità di ricorrere alla notificazione diretta dell'ente impositore a mezzo di raccomandata ordinaria per quello che viene definito atto imposable "secondario" mentre l'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 prevede altrettanto per l'avviso di accertamento dei tributi degli enti locali.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

La notificazione dell'atto impositivo

La stessa Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza n. 757/3/19 conferma quanto detto: ... *"Riguardo all'atto impositivo cd. primario, l'art. 29 del DL n. 78/2010, al co. 1, lett. a) periodo primo, parla di notificazione senza ulteriori specificazioni, **rinviano a quanto disposto dall'art. 60 del DPR n. 600/1973** che disciplina la notificazione eseguita tramite messi..."*... l'art. 60 DPR 600/1973 è citato nel testo della sentenza in riferimento alla notificazione dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e quindi confermando che il procedimento di notifica da adottare è quello previsto per la fase dell'accertamento.

Da ciò ne consegue che il messo comunale già competente a notificare gli avvisi di accertamento continui ad operare anche in merito all'atto impositivo dell'ente locale in forza della sua competenza generale alla notificazione degli atti della P.A. (art. 10 legge 265/1999).

Per quanto riguarda il messo notificatore di cui alla legge 296/2006, si ritiene che essendo già in possesso della competenza alla notificazione dell'atto impositivo così come di quello esattivo come indicato nell'art. 1 comma 158 della legge 296/2006 abbia pieno titolo anche alla notificazione dell'atto impositivo.

Si ribadisce quindi quanto già affermato in precedenti circolari in merito alla notificazione di un altro atto impositivo e cioè l'avviso di addebito dell'INPS di cui all'art. 30 del DL 78/2010, per il quale il legislatore non ha dato indicazioni particolari sulle forme della notificazione eseguita dai messi comunali, dovendosi così ritenere che trattandosi di una nuova tipologia di atto le norme di riferimento siano gli artt. 137 c.p.c. e ss. non potendo ancorare l'avviso di addebito ad un atto impositivo con forme particolari di notificazione.